



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Stefano Brusati - Presidente Rel.
dott. Claudio Bisi -Consigliere
dott. Maura Mancini -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma emessa il 30/7/2015 ed iscritta al n. 1235 del ruolo generale dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza collegiale in data 8/2/2018

promossa da

PLATANI CARMELA

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Dodi e Massimo Rutigliano e Stefano Moretti per delega in calce al ricorso in appello su foglio separato, elett. dom.ta in Bologna, v. Malaguti n. 21/1 presso e la persona del terzo difensore

- Appellante -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSIT' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA E CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA DI PARMA in persona dei rispettivi leg.li rappresentanti

Rappresentati e difesi dalla Avvocatura dello Stato con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, v. Reni n. 4

- Appellati-

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

“Come nel ricorso in appello.”

CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI

“Come nella memoria di costituzione.”

SENTENZA N°

n.170/2018

Depositata il

R.G. n.1235/2015

Cron. N°

OGGETTO:decadenza
rapporto lavoro

Minuta
Depositata
In data
4/4/2018

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Presidente Relatore Dott.

Stefano Brusati;

sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Parma quale Giudice del Lavoro Platani Carmela esponeva di avere partecipato al concorso per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo dell'Area A ai fini dell'aggiornamento e della integrazione delle graduatorie provinciali.

L'art. 8 di tale bando prevedeva che " le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000".

Collocatosi utilmente in graduatoria, con nota 26/8/2014 le veniva proposta la assunzione a tempo indeterminato che accettava rilasciando, in data 1/9/2014, dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale attestava di " non avere riportato condanne penali..".

Sempre in data 1/9/2014 sottoscriveva il contratto individuale di lavoro con il Dirigente Scolastico del Convitto Maria Luigia di Parma (su delega del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna).

Con decreto 17/2/2015 veniva disposta la esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale la decadenza, con effetto immediato, dalla graduatoria provinciale e dalla correlativa graduatoria di istituto, con risoluzione immediata del contratti di lavoro e la non validità ai fini giuridici dei servizi prestati in esecuzione dello stesso.

Con decreto 27/2/2015 il Dirigente Scolastico disponeva la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.

Deduceva la illegittimità di detti provvedimenti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni meglio specificate in atti.

Il Tribunale di Parma, quale Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 285/2015 respingeva detto ricorso.

Ha proposto tempestivo appello la ricorrente che, articolato un sostanzialmente unico motivo di censura, ha chiesto la riforma integrale di detta sentenza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni meglio specificate alle pagg. 17 e ss. di detto appello, da aversi qui integralmente trascritte.

Le parti appellate, indicate in epigrafe, si sono costituite contestando la fondatezza di detto appello, concludendo per il suo rigetto.

La causa è stata decisa all'esito della udienza del giorno 8 febbraio 2018 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello non è fondato.

I fatti di cui è causa sono pacifici ed incontestati tra le parti, anche perchè riscontrati dalla produzione documentale in atti.

La ricorrente/ appellante ha partecipato al concorso sopra specificato, il cui bando contenuto - tra l'altro- l'art. 8 con il testo pure sopra specificato.

Collocatasi utilmente in graduatoria, accettava la proposta di assunzione a tempo indeterminato, rilasciando - al momento della sottoscrizione del relativo contratto- dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui attestava " di non avere riportato condanne penali..".

E' ugualmente incontestata la circostanza che nell'anno 2002 la ricorrente/ appellante aveva riportato condanna penale come da decreto penale meglio specificato in atti.

Tutto ciò premesso, la difesa della appellante ha articolato un sostanzialmente unico motivo di appello con cui ha dedotto (se non si è inteso male) l'art. 8 del bando di concorso , se interpretato come fatto dal Giudice di primo grado, risulta illegittimo in quanto ha introdotto una ipotesi di decadenza in contrasto con le previsioni di legge posto che l'art. 75 del DPR n. 445/2000 sanziona con la decadenza la dichiarazione non veritiera.

Ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto equivalenti le locuzioni dichiarazione non veritiera e dichiarazione mendace, deducendone la erroneità in quanto la dichiarazione mendace richiede un quid pluris rappresentato dal dolo, deducendo che nella specie la appellante aveva, per errore, rilasciato una dichiarazione non veritiera (come ritenuto dalla stessa P.A.) ma non mendace, con conseguente inapplicabilità della previsione del prec. art. 8 che sanzionava con la esclusione la dichiarazione mendace e non la dichiarazione non veritiera.

Ha dedotto, inoltre, che la appellante non aveva - comunque- tratto alcun beneficio di detta dichiarazione non veritiera, con conseguente erroneità della sua esclusione dalla graduatoria e decadenza dal rapporto di lavoro.

Ha dedotto la mancanza di colpa in capo alla appellante in ordine al rilascio di detta dichiarazione con conseguente inapplicabilità di san-

zione alcuna in applicazione della generale previsione di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981.

Ha censurato, infine, la sentenza di primo grado per non avere - comunque - rilevato che il reato di cui al precitato decreto penale si era estinto per decorso del tempo, con conseguente veridicità della presentata dichiarazione.

Tale articolato motivo di appello non è fondato.

Questa Corte condivide la difesa delle parti appellate quando evidenzia la legittimità dei provvedimenti contestati emessi ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 che prevede la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, fermo quanto previsto dal successivo art. 76 in materia di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi.

Nel caso in esame la dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata dalla ricorrente/ appellante deve ritenersi come dichiarazione non veritiera in quanto nella stessa attestava di non avere riportato condanne penali, mentre - al contrario - aveva riportato detta condanna penale a seguito della emissione e notifica del decreto penale di condanna sopra richiamato.

Se non si è inteso male il proposto appello, la difesa della appellante ritiene veritiera la dichiarazione in esame atteso che detta condanna si era estinta al momento di presentazione di detta dichiarazione, non essendo necessaria la emissione di un provvedimento in tale senso da parte del Giudice della esecuzione.

Anche tale censura non appare condivisibile.

E' certamente incontestata la circostanza che l'appellante non abbia commesso in tale arco di tempo altri reati, così come è consolidata la opinione che detta estinzione opera ipso iure, non essendo necessario un provvedimento del giudice della esecuzione (v., tra le numerose altre, Cass. Pen. n. 19954/2016).

Tutto questo, però, non appare rilevante ai fini dell'accoglimento del motivo di appello posto che detta situazione non fa venire meno il dato, per c.d. storico, della precedente emissione di un decreto penale di condanna nei confronti dell'appellante che, proprio perchè integrante una vera e propria condanna penale, doveva, comunque, dallo stesso essere dichiarata nella sua autocertificazione.

Nè rileva lo stato soggettivo di buona fede dedotto dall'appellante stante la irrilevanza di detto elemento soggettivo ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, posto che detta norma si fonda sul principio di autoresponsabilità del

dichiarante, valorizzando il dato oggettivo di veridicità/ non veridicità della dichiarazione rispetto al quale è irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante stesso (v. espressamente - tra le altre- CdS, Sez. V; n. 1172/2017; CdS, Sez. II, n. 2447/2012).

In ogni caso, ulteriormente, detto stato soggettivo di buona fede risulta essere solo dedotto e non meglio dimostrato in causa.

Ciò precisato, il prec. art. 75 del DPR n. 45 del 2000 è chiaro nel disporre la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.

Ed è, appunto, tale decadenza che è stata disposta nel caso in esame (come emerge dal contenuto dei provvedimenti impugnati) avendo la ricorrente/ appellante - al momento della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato- presentato la predetta dichiarazione non veritiera per le ragioni sopra illustrate.

La difesa della appellante deduce (se non si è inteso male) che la stessa non ha conseguito alcun beneficio per effetto della errata dichiarazione ma anche tale affermazione non può essere condivisa atteso che il rilascio di detta dichiarazione era condizione per addivenire alla stipula del predetto contratto di lavoro, salva la successiva verifica operata dalla P.A. in ordine alla veridicità della stessa.

Nè in capo a detta P.A. può essere ravvisata alcuna discrezionalità in capo alla P.A. in ordine alla applicazione di quanto previsto da detta norma (v., tra le altre, CdS n. 1172/2017; CdS n. 5240/2015; CdS n. 2447/2014; CdS n. 6145/2013).

E' certamente vero che il prec. art. 8 del bando di concorso prevedeva la esclusione dalla procedura di riferimento e la decadenza dalla relativa graduatoria in presenza di dichiarazioni mendaci.

Non appare, però ad avviso di questa Corte, rilevante discutere della differenza tra dichiarazione non veritiera e dichiarazione mendace sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo (richiesto solo per integrare la dichiarazione mendace) atteso che - come osservato dalle sentenze sopra richiamate e condivise- ai fini della applicazione della decadenza di cui al prec. art. 75 non solo non rileva l'elemento soggettivo della colpa ma non rileva neppure l'elemento soggettivo del dolo, a ciò aggiungendosi la osservazione che la previsione della decadenza correlata da detta norma alla dichiarazione semplicemente non veritiera non può che ritenersi estesa anche alla dichiarazione mendace che non è altro che una specie del genere dichiarazione non veritiera, punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A ciò va aggiunta la osservazione che la predetta indicazione del bando (con riferimento alla dichiarazione mendace) non

deve essere intesa alla lettera ma riferita alla fattispecie delle dichiarazioni in senso lato non veritiere, come risulta dall'espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 2000, condividendosi (anche sul punto) la sentenza di primo grado quando evidenzia che non "ha alcuna rilevanza il riferimento contenuto nello stesso articolo 8 vale a dire il prec. art. 8 del bando, ndr) alle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 2000, reso evidente dall'avverbio "inoltre" che fa riferimento ad eventuali ulteriori conseguenze del comportamento della ricorrente, per cui i predetti articoli non possono essere usati per attribuire una qualche rilevanza interpretativa rispetto al comportamento tenuto".

Il proposto appello, pertanto, deve essere respinto con compensazione delle spese del grado attesa la oggettiva opinabilità delle questioni affrontate nel presente giudizio, anche in considerazione della particolare formulazione del più volte richiamato art.8 del bando di concorso.

PQM

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo

respinge l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

Bologna, 8/2/2018

Il Presidente est.
dott. Stefano Brusati